

Rapporto

4626 R 4626A R	data 27 novembre 1997	Dipartimento OPERE SOCIALI
---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

**della Commissione della gestione e delle finanze
sui messaggi 9 aprile 1997 e 7 ottobre 1997 concernente l'introduzione di
una nuova legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965
concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LAPC)**

1. LA PROPOSTA DEL MESSAGGIO NO. 4626

Con il summenzionato messaggio, il Consiglio di Stato propone una nuova legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulle prestazioni complementari (LAPC), in sostituzione dell'attuale legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 21 dicembre 1965 (Legge sulle PC). La nuova legge cantonale nasce da due esigenze: una è di tipo formale, l'altra di tipo sostanziale.

Formalmente la legge attualmente in vigore contiene parecchie ripetizioni, tratte dalla legge federale, che risultano del tutto superflue e che appesantiscono il testo. In ossequio alla nuova tecnica legislativa e seguendo il consiglio della Commissione speciale per la verifica della legislazione cantonale, la nuova legge si attiene all'essenziale, regolando ciò che è di stretta competenza cantonale. Lo schema a pag. 2 e 3 del messaggio illustra chiaramente i cambiamenti intervenuti.

Bisogna inoltre rilevare che, grazie a questa nuova concezione, la nuova LAPC potrà via via tener conto delle modifiche decise a livello federale, senza dover essere continuamente emendata.

Per quanto attiene alla sostanza, con il nuovo testo di legge si è voluto rispondere ad un problema finora rimasto irrisolto e già sollevato sia in Parlamento sia nell'opinione pubblica.

Si tratta infatti di evitare che una persona anziana, proprietaria di un'abitazione primaria, proprio a causa di questa fattispecie e in presenza di un aumento dei valori di stima sia esclusa dal beneficio della prestazione complementare oppure la percepisca in modo ridotto. La soluzione proposta offre la possibilità all'effettivo o potenziale beneficiario di una prestazione complementare di chiedere un prestito ipotecario, garantito dal Cantone. Una seconda modifica sostanziale riguarda l'inserimento di una nuova normativa che regola il pagamento del premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dei beneficiari di prestazioni complementari (v. nuovo art. 8, cpv. 2), in ossequio alle nuove disposizioni vigenti in materia di assicurazione malattia.

1.2 Prestito ipotecario e fideiussione del Cantone

Il messaggio spiega in modo esaustivo (v. pag. 4 e seguenti) la cronistoria di questa problematica, le successive riflessioni del Consiglio di Stato ed infine la soluzione che viene proposta.

Dall'esempio esposto a pag. 5 e 6 del messaggio si può notare la forte incidenza sul calcolo della rendita PC della sostanza immobiliare, trasformata in reddito, e del valore locativo. Risulta anche chiaro che qualsiasi aumento del valore di stima di tale sostanza immobiliare può portare alla perdita di un diritto già acquisito o al mancato conseguimento dello stesso o alla diminuzione della PC. Gli esempi riportati riguardanti i 22 comuni nei quali sono entrate in vigore le nuove stime il 1° gennaio 1991 chiariscono ulteriormente il problema, in quanto il 19,6% dei proprietari hanno perso il diritto alla prestazione e il 28,8% si sono visti ridurre l'importo della stessa.

La nuova legge sulle stime, approvata nel novembre del 1996, potrebbe attenuare un pochino la situazione descritta; purtroppo essa entrerà in vigore solo tra qualche anno.

La proposta che viene invece sottoposta alla nostra attenzione ha il pregio di essere fattibile in tempi brevi, grazie alla disponibilità dimostrata dalla Banca dello Stato che, in collaborazione con l'Istituto delle assicurazioni sociali, garantirà questo nuovo servizio.

Essa d'altra parte non presenta gli svantaggi della prima soluzione che era stata studiata, quella cioè della concessione di un prestito erogato direttamente dal Cantone e garantito da ipoteca legale; lo studio di fattibilità allegato al messaggio ne evidenzia i punti negativi.

2. LA PROPOSTA DEL MESSAGGIO NO. 4626 A

Il messaggio no. 4626 A, reso necessario dopo che il Parlamento federale ha approvato, lo scorso mese di giugno, la terza revisione della LPC, sottopone al Gran Consiglio tutta una serie di confronti tra la soluzione del prestito ipotecario presentata nel messaggio no. 4626 e una soluzione alternativa, non cumulabile con la prima, che consiste nella concessione di una franchigia supplementare nel calcolo della sostanza. Mentre il Consiglio federale proponeva il cumulo delle due misure, il Parlamento ha deciso di imporre ai Cantoni di scegliere fra i due modelli proposti: il prestito ipotecario o l'aumento della franchigia.

Il messaggio aggiuntivo spiega in modo esauriente le modifiche intervenute nella LPC e a pag. 3 e segg. analizza mediante tabelle l'ipotetica spesa a carico dello Stato a dipendenza della franchigia supplementare scelta e del tipo di beneficiari o possibili beneficiari: attuali beneficiari di prestazione complementare (tabella 1 a pag. 4), assicurati la cui richiesta di PC è stata respinta (tabella 2 a pag. 4).

La tabella 3 a pag. 5, basata sulle due precedenti, procede ad una proiezione sull'arco di un anno del maggior costo totale.

Come evidenziato nel messaggio aggiuntivo, il rapporto costo/benefici è negativo, poiché il numero dei casi rifiutati applicando la variante franchigia supplementare è comunque elevato e si aggira attorno ai 2/3 con tutte e tre le varianti di franchigia supplementare.

Questa soluzione della franchigia supplementare non è dunque atta a risolvere il problema derivante dall'aumento dei valori di stima e delle conseguenze sul calcolo della PC; per questa ragione il Consiglio di Stato opta per la prima proposta, presentata nel messaggio no. 4626 e chiede al Gran Consiglio di fare altrettanto. Il progetto di legge proposto non subisce alcuna modifica.

Come ben descritto a pag. 8 e 9 del messaggio no. 4626, al beneficiario che ne fa richiesta si concede un prestito ipotecario, garantito da una fideiussione del Cantone.

L'importo del prestito corrisponde al massimo all'importo equivalente alla diminuzione o alla perdita della prestazione complementare, in caso di aumento delle stime.

Il calcolo verrà fatto, su richiesta del richiedente, da parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) che indicherà alla Banca dello Stato quanto bisogna mettergli a disposizione annualmente e mensilmente.

La Banca da parte sua in base alla valutazione del valore della casa fisserà la cifra massima.

Ogni anno l'IAS rifarà il calcolo, aggiungendo al fabbisogno gli interessi passivi e togliendo dalla sostanza il debito annuale: nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate si mostra il calcolo progressivo dei primi 3 anni della prestazione complementare per una persona sola, proprietaria della propria abitazione; si è tenuto conto di un valore di stima di fr. 300'000.- e di un tasso ipotecario del 5%. Si sono mantenuti fissi per tutti gli anni sia il valore di stima della sostanza sia l'importo della rendita.

Come si può constatare (v. tabella 4), dopo 25 anni, senza che l'interessato proceda al pagamento annuale degli interessi ipotecari maturati, l'importo anticipato dalla Banca risulta essere di fr. 187'852.- .

Con il passare degli anni il beneficiario del prestito diventerà beneficiario PC e conseguentemente l'importo che la Banca deve coprire per garantire il fabbisogno diminuisce.

La fideiussione del Cantone sarà di tipo semplice, ai sensi dell'art. 495 CO, nel senso che nel caso in cui il beneficiario della PC agevolata o i suoi eredi non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il prestito ipotecario, lo Stato dovrà soddisfare la Banca quale fideiussore semplice e non solidale. Ciò significa che la Banca dello Stato dovrà in ogni caso, anzitutto richiedere il rimborso del prestito alla massa successoria e solo in un secondo tempo allo Stato.

3. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Il messaggio no. 4626 alle pag. 9 e seguenti spiega i maggiori cambiamenti apportati al testo di legge.

*** **

Con queste osservazioni, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad accettare la nuova LAPC.

Per la Commissione gestione e finanze:

Chiara Simoneschi-Cortesi, relatrice
Beltraminelli - Bonoli - Brenni - Donadini -
Gendotti - Lombardi - Lotti - Merlini -
Pezzati - Sergi - Verda

Persona sola al proprio domicilio e proprietaria della casa				Persona sola al proprio domicilio e proprietaria della casa			
FABBISOGNO		ENTRATE		FABBISOGNO		ENTRATE	
Limite di reddito	16.290	Rendita AVS	14.000	Limite di reddito	16.290	Rendita AVS	14.000
Spese manutenzione fabbricati	3.750	Reddito della sostanza (val. loc.)	15.000	Spese manutenzione fabbricati	3.750	Reddito della sostanza (val. loc.)	15.000
Premio assicurazione malattia	1.000	1/10 sostanza computabile		Premio assicurazione malattia	1.000		
Piùgione annua (massimo)	12.000	300'000		Piùgione annua (massimo)	12.000		
		25'000 (franchigia)	27.500				
		275'000					
Totale	33.040	Totale	56.500	Totale	33.040	Totale	29.000
PC ANNUA		PC MENSILE		PC ANNUA		PC MENSILE	
Fabbisogno	33.040	Fabbisogno	33.040	Fabbisogno	33.040	Fabbisogno	33.040
Entrate	56.500	Entrate	56.500	Entrate	29.000	Entrate	29.000
	0		0		4.040		337

Persona sola al proprio domicilio e proprietaria della casa		Persona sola al proprio domicilio e proprietaria della casa	
FABBISOGNO	ENTRATE	FABBISOGNO	ENTRATE
Limite di reddito	Rendita AVS	Limite di reddito	Rendita AVS
Spese manutenzione fabbricati	Reddito della sostanza (val. loc.)	Spese manutenzione fabbricati	Reddito della sostanza (val. loc.)
Premio assicurazione malattia	1/10 sostanza computabile	Premio assicurazione malattia	Reddito della sostanza (val. loc.)
Pigione annua (massimo)	291'718	Pigione annua (massimo)	14.000
Interessi ipotecari	25'000 (franchigia)	Interessi ipotecari	15.000
	266'718		414
Totale	Totale	Totale	Totale
	33.454		33.454
PC ANNUA	PC MENSILE	PC ANNUA	PC MENSILE
Fabbisogno		Fabbisogno	
Entrate		Entrate	
	0		0
			371
			29.000

Tabella 4

ANNO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO CUMULATO
1	4.040	4.040
2	4.242	8.282
3	4.454	12.736
4	4.676	17.412
5	4.910	22.322
6	5.156	27.478
7	5.413	32.891
8	5.684	38.575
9	5.968	44.543
10	6.267	50.810
11	6.580	57.390
12	6.909	64.299
13	7.254	71.553
14	7.617	79.170
15	7.998	87.168
16	8.398	95.566
17	8.818	104.384
18	9.259	113.643
19	9.722	123.365
20	10.208	133.573
21	10.718	144.291
22	11.254	155.545
23	11.817	167.362
24	10.763	178.125
25	9.727	187.852

